

**Cass. pen. Sez. IV, (ud. 21/11/2003) 30-01-2004, n. 3694**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -  
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -  
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -  
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -  
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VAGAGGINI MARCO, N. IL 18/12/1949;  
avverso SENTENZA del 23/09/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;  
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;  
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;  
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Consolo Santi che ha concluso per il rigetto;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza della Corte di appello di Firenze e' stata confermata la condanna di Vagaggini Marco, amministratore della srl Magitex, ditta costruttrice del macchinario, per le lesioni colpose gravi cagionate a Romilio Giovanni, consistite nel maciullamento di 4 dita della mano sinistra.

L'infortunato, operaio addetto alla pulizia e manutenzione degli ambienti di lavoro e degli impianti, era salito su una macchina-telaio, peraltro gia' a motore spento, per rimuovere un residuo di lavorazione che si era fermato nei pressi dell'aspiratore, ben sapendo che il batuffolo di cotone, se fosse entrato nel telaio, avrebbe potuto danneggiare il tessuto. Nel fare cio' la mano del Romilio veniva risucchiata dalla ventola di aspirazione, collocata all'interno della macchina e non visibile dall'esterno, della quale il Romilio ignorava l'esistenza e di cui non aveva potuto sentire il rumore in quanto coperto da quello dell'ambiente di lavoro.

Del fatto erano chiamati a rispondere, oltre al Vagaggini, i datori di lavoro del Romilio, che definivano il procedimento con sentenza di patteggiamento.

L'incidente - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata - e' avvenuto perche' l'impianto di aspirazione del telaio non era a norma di legge, per essere le ventole dei motori accessibili dall'esterno, in violazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 547/1955, e tale accessibilita' era stata resa possibile da un intervento di modifica della macchina-telaio operato dalla stessa ditta costruttrice Magitex che, per assicurare un miglior funzionamento del telaio, aveva rimosso la protezione alla saracinesca di accesso alla ventola.

Secondo i giudici del merito rientrava tra le mansioni del Romilio rimuovere i residui della lavorazione, e dunque anche il "batuffolo di cotone" che si era formato il giorno dell'incidente, e pertanto il suo intervento non si poteva considerare imprevedibile ed estraneo al processo di lavorazione; neppure poteva sostenersi che egli, avendo operato ad un'altezza di oltre mt. 2,80 da terra, fosse al di fuori della "zona di lavoro", intendendosi per questa solo lo spazio fino ad un' altezza di mt. 2, entro la quale, a norma dell'art. 56 del D.P.R. n. 547/1955, devono essere obbligatoriamente coperti gli organi in movimento delle macchine; zona di lavoro per il Romilio, date le specifiche mansioni effettuate, era qualunque parte dove fosse necessario effettuare una pulizia.

Con i motivi di ricorso l'imputato censura la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e difetto di motivazione insistendo che la zona dove si e' verificato l'infortunio, per la sua inaccessibilita', non poteva essere considerata "zona di lavoro" e che l'incidente si e' verificato esclusivamente per il comportamento imprevedibile ed avventato, e quindi anormale del Romilio, che saliva con mezzi di fortuna fino all'altezza (circa tre metri dal suolo) dove si trovava la ventola; contesta che il costruttore possa essere ritenuto responsabile di non aver informato il lavoratore della rimozione della saracinesca, poiche' l'obbligo di informazione faceva capo al datore di lavoro; la macchina era assolutamente perfetta ed in regola e dunque nessuna responsabilita' poteva addebitarsi al costruttore, atteso che l'incidente si era verificato perche' la pulizia era stata effettuata a motore acceso contravvenendo alle istruzioni d'uso, debitamente fornite al datore di lavoro, che specificavano che le attivita' di pulizia devono essere effettuate a motore spento.

I motivi di ricorso sono infondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilita' del Vagaggini ai sensi degli artt. 7 e 41 del D.P.R. n. 547/1955, dal momento che il "pulitore-viaggiante" dalla stessa fornito e come dalla stessa modificato non rispettava la previsione dell'art. 41 predetto, secondo il quale "Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti".

Sostiene in primo luogo il ricorrente che poiche' l'aspiratore di cui si tratta era posto a circa tre metri di altezza dal suolo, non vi sarebbe stata necessita' di proteggerne l'imboccatura, non trattandosi di "luogo di lavoro": l'aspiratore non era collocato nelle zone in cui si svolgevano le normali lavorazioni e nessuna postazione di lavoro era prevista presso lo stesso; non era prevedibile che vi si dovesse accedere.

L'assunto e' palesemente infondato.

La zona dove si e' verificato l'incidente costituiva sicuramente luogo di lavoro, dal momento che ivi si poteva rendere necessario - come di fatto avvenuto - uno specifico intervento del Romilio, lavoratore addetto alla pulizia sia degli ambienti di lavoro che degli impianti, per rimuovere residui di cotone che, se aspirati, avrebbero pregiudicato la buona riuscita del tessuto. Si trattava dunque di compiere un intervento pienamente rientrante nelle mansioni del lavoratore. Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, richiamata in ricorso, luogo di lavoro e' un qualsiasi luogo in cui il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli, e tanto piu' dunque quello di cui e' causa che si identifica con l'ambito stesso in cui il Romilio svolgeva le sue ordinarie mansioni. In realta' il ricorrente sembra confondere la nozione di luogo di lavoro con quella di macchinario che opera senza necessita' dell'intervento costante di una persona addetta, come era quello di cui si tratta, destinato ad aspirare la polvere di lavorazione, e che funzionava in piena autonomia. Anche in questo caso pero' e' possibile che si renda necessario l'intervento umano, ad esempio per riparare un guasto o, come in questo caso, per rimuovere un ostacolo, ed e' evidente che la pericolosita' del macchinario deve essere valutata in relazione non gia' alla sua normale ed automatica attivita' ma bensì in relazione a quegli interventi che devono essere compiuti dai lavoratori.

Ne' l'intervento del Romilio puo' essere considerato imprevedibile solo perche' il medesimo si e' avvalso di mezzi di fortuna (salendo norme sulla prevenzione degli infortuni hanno di mira la protezione del lavoratore anche in caso di condotta imprudente o negligente dello stesso, deve nella specie rilevarsi che le modalita' con le quali il Romilio ha raggiunto la ventola sono del tutto irrilevanti, atteso che, anche se si fosse avvalso di una apposita scala, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato dal momento che lo stesso e' consistito nel fatto che la mano che egli allungava per rimuovere il residuo che si era formato, veniva risucchiata dalla ventola ancora in movimento e non protetta.

Nemmeno giova al ricorrente invocare l'art. 56 del D.P.R. n. 547/1955, dal momento che tale disposizione, che prevede un obbligo assoluto di protezione di alberi, cinghie e funi di trasmissione fino a due metri di altezza, non esclude che anche al di sopra di tale altezza si debbano porre in essere strumenti di protezione e sicurezza allorché le macchine (art. 41) o gli organi di trasmissioni e gli ingranaggi (art. 55) "costituiscono un pericolo", disposizioni che certamente non sono state abrogate dalle norme europee attuate con la "direttiva macchine", parimenti invocate dal ricorrente. E che nella specie l'imboccatura della ventola fosse pericolosa e' stato ben messo in rilievo dai giudici di merito che non hanno esitato a definirla un'insidia.

Valutazione confermata dalla stessa sentenza di primo grado dalla quale risulta che dopo l'incidente si provvede a rendere completamente inaccessibile la ventola in questione.

Da ultimo, circa la riferibilita' al datore di lavoro dell'obbligo di informare il dipendente della necessita' di operare a motore spento, e' solo il caso di osservare che dalla sentenza di appello risulta che il motore era stato gia' spento - ma evidentemente l'aspiratore continuava a funzionare per inerzia - e che comunque l'eventuale esistenza di concomitanti responsabilita' di altri soggetti non fa venire meno quella gravante sul costruttore ex art. 7 del D.P.R. n. 547/1955 sopra citato.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così' deciso in Roma, il 21 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004